



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il persona del Giudice unico dott. Stefania Ciani , ha emesso la seguente

•

**• O R D I N A N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n.28511/2017 R.G.A.C. promossa da  
nato in Pakistan il con il patrocinio  
dell'avv.A.Ballerini nei confronti di **MINISTERO DELL'INTERNO –  
dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e l'asilo – Unità di Dublino**, in  
persona del Ministro pro tempore (contumace).

Per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prot. IT289144-  
A7IM0001051 NOTIFICATO IL 15.02.2017

.....

Con ricorso depositato in data 21.04.2017 nato in Pakistan  
il , cittadino pakistano, ha impugnato, il provvedimento notificato il  
15.02.2017 con il quale il **MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento per le  
libertà civili l'immigrazione e l'asilo – Unità di Dublino** ha stabilito il suo  
trasferimento in Lettonia .

Integrato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno  
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.

Nel corso dell'istruttoria l'ordine di acquisizione degli atti del procedimento  
amministrativo inerente il signor presso il Ministero convenuto



rimaneva senza esito.

All'udienza del 17.10.2018 veniva sentito il ricorrente che confermava il ricorso aggiungendo che in Lettonia sarebbe rimasto per circa 9/10 mesi nel corso dei quali sarebbe stato incarcerato per 4 mesi e per ulteriori due mesi rinchiuso in un campo, non avrebbe avuto alcun sostegno e non avrebbe beneficiato di alcuna attività di integrazione, ed acquisita la documentazione attestante l'attività di integrazione svolta in Italia, il giudice si riservava di decidere

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e merita accoglimento .

Il ricorrente, proveniente dal Pakistan, Paese afflitto da un grado di violenza generalizzata, afferma che il trasferimento in Lettonia provocherebbe con certezza un peggioramento della sua situazione, avendo già provato – per esserci rimasto per circa nove mesi - la condizione di prigionia e/o di semilibertà in spazi chiusi, senza alcuna assistenza, in cui vengono tenuti gli immigrati richiedono la protezione internazionale.

L'ordine di acquisizione della documentazione relativa al procedimento amministrativo del ricorrente rivolto all'amministrazione avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale è rimasto inevaso.

In difetto di riscontri obiettivi è comunque possibile fare riferimento, secondo l'orientamento costante della Giurisprudenza, ai reports delle organizzazioni internazionali che confermano la situazione denunciata dal ricorrente.

In particolare nella fattispecie concreta il Report internazionale 2018 Human Rights Watch “Nel dicembre 2016, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks, ha pubblicato raccomandazioni a seguito della sua visita in Lettonia nel settembre 2016, invitando le autorità lettoni a garantire una maggiore protezione a donne, bambini e persone LGBT. La Lettonia deve ancora ratificare la Convenzione di Istanbul, che ha firmato nel 2016.

Amnesty International nel report 2018 : “Sono continuate a pervenire segnalazioni di maltrattamenti dei detenuti da parte degli agenti delle forze di polizia e le condizioni carcerarie sono rimaste mediocri. Un portale di notizie ha ricevuto una multa sproporzionata per diffamazione, che ha fatto sorgere timori per il diritto alla libertà d'espressione. Il governo ha presentato una proposta di legge che



discriminerebbe le donne che indossano il velo integrale nei luoghi; pubblici. PROCESSI INIQUI NELLA REPUBBLICA DI LETTONIA A gennaio 2017, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Lettonia aveva violato la Convenzione europea sui diritti umani, anche in riferimento all'art. 6, per il superamento della durata ragionevole di un procedimento giudiziario nel caso di un uomo che aveva chiesto un risarcimento per le lesioni fisiche, inflittele da un agente di polizia durante il suo arresto, avvenuto nel 1995. L'uomo aveva denunciato di aver perso la vista in seguito alle percosse e ai calci dell'agente. Sebbene il responsabile fosse stato condannato per maltrattamenti nel 2003, il ricorrente non aveva ricevuto riparazione adeguata. DETENZIONE NELLA REPUBBLICA DI LETTONIA A giugno, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha chiesto alle autorità di affrontare il problema della violenza tra reclusi e di migliorare l'accesso dei detenuti alle cure mediche. Il Comitato ha anche espresso preoccupazione per le denunce di uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia durante il fermo e per gli interrogatori dei sospettati in assenza dei loro avvocati.

La più recente Giurisprudenza Europea "La Corte di Lussemburgo, adita dal *Vrhovno sodišče* (Corte Suprema della Slovenia), ribadisce che le norme del regolamento Dublino III, come tutte le altre norme di diritto derivato, devono essere interpretate ed applicate tenendo in dovuta considerazione i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, tra questi, l'articolo 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) di cui viene riconosciuto il carattere assoluto. La novità della pronuncia in esame è dovuta al fatto che la Corte, pur riconoscendo che nella sua precedente giurisprudenza ed in particolare nella sentenza del 21 dicembre 2011, *N.S. c. Secretary of State for the Home Department*, si era espressa nel senso che solo in caso di carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente si corre il rischio di violare l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, supera tale posizione. In questo la Corte giustamente non accoglie l'opinione dell'Avvocato generale, Tanchev, che nelle sue conclusioni afferma che «la Corte non è affatto tenuta a seguire la posizione della Corte EDU in sede di applicazione della Carta» (punto 53 delle Conclusioni) e sottolinea come anche per quanto riguarda le modalità dei trasferimenti, il regolamento in parola è molto preciso e dettagliato, richiedendo precise garanzie nell'intento di evitare che lo stesso possa comportare un rischio reale che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali. La Corte sostiene, inoltre, che sarebbe



incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall'art. 4 della Carta consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente. Quindi lo Stato che deve effettuare il trasferimento deve accertarsi, non solo dell'inesistenza di carenze sistemiche, ma anche farlo precedere da precise precauzioni ed ottenere informazioni che possano assicurare che l'individuo ottenga adeguata protezione.” ( sentenza del 16 febbraio 2017 nel caso *C.K. e al. c. Slovenia*, avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale riguardo l'interpretazione dell'art. 3 par. 2 e dell'art. 17 par. 1 Reg. n. 604/2013 (c.d.Regolamento Dublino III) e dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali<sup>53</sup> con Commento prof. Lina Panella )

Per altro verso risulta in atti che il ricorrente in Italia ha ricevuto cure mediche ed ha iniziato un percorso di integrazione documentato in atti, consistente nella frequenza di corsi della lingua italiana, in un tirocinio per l'avviamento ad una attività lavorativa;

Nel caso di specie pertanto risulta dalla documentazione in atti che il trasferimento del ricorrente causerebbe allo stesso un ulteriore trauma esistenziale e lo esporrebbe a situazioni in cui è sicuramente presente il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti con violazione dell'art.3 comma due e dell'art.17 Reg.n.604/2013 UE I

n tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per l'accoglimento del ricorso .

La mancata costituzione della parte resistente e le ragioni della decisione inducono a dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n.28511/2017 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento prot. IT289144-A7IM0001051 NOTIFICATO il 15.02.2017 **MINISTERO DELL'INTERNO** –



**Dipartimento per le libertà civili l'immigrazione e l'asilo – Unità di Dublino.**

dichiara le spese interamente compensate tra le parti.

Si comunichi.

Roma, 16 ottobre 2019.

Il Giudice

dr. Stefania Ciani



